

Svolgimento del processo

Con la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma era stato accertato il diritto di Carbone Antonietta all' indennità di accompagnamento, a carico del Ministero dell'Interno, con decorrenza dal primo aprile 2001. Gli eredi della Carbone, deceduta nelle more, proponevano appello, instando per la decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l'estinzione del giudizio, non avendo la Carbone ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio con il Ministero dell'Economia e Finanze. La Corte territoriale - ritenuto che era necessaria la presenza in giudizio anche del Ministero dell'Economia, in forza del sopravvenuto art. 42 comma 1 del DL 269/2003, per l'eventualità di dovere procedere ad un accertamento tecnico d'ufficio, in cui era necessaria la presenza di un consulente di parte che doveva essere indicato dalla direzione provinciale dei servizi vari delle commissioni mediche di verifica, e rilevato che il suddetto Ministero, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che il ricorso in appello e gli atti successivi gli erano stati notificati oltre il termine perentorio assegnato - dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307. W

Avverso detta sentenza gli eredi della Carbone in epigrafe indicati, propongono ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

I Ministeri dell'Interno e dell'Economia, benché ritualmente citati, non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 350, 102, 111, e 307 codice procedura civile e del secondo comma dell'art. 42 del DL 269/2003, per avere la Corte territoriale dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia, la cui presenza in giudizio non era invece necessaria, perché all'epoca in cui era stato

proposto il ricorso, 8 marzo 1996, non era in vigore la citata disposizione del 2003, ma l'unico legittimato passivo era il Ministero dell'Interno.

Il ricorso merita accoglimento.

1. Com'è noto, fino al 30 settembre 1998, o meglio in relazione ai ricorsi proposti entro il 30 settembre 1998, la legittimazione passiva nelle cause assistenziali competeva esclusivamente al Ministero dell'Interno ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971.

Il soggetto legittimato passivo in questo tipo di controversie fu poi successivamente indicato nell'Inps ad opera dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il quale enunciava chiaramente che questo era il soggetto da citare in giudizio nelle cause proposte dopo il 30 settembre 1998, ed in questo senso si è espressa la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le tante Cass. n. 15347 del 2004).

Perplessità sulla previsione dell'art. 130 in commento si erano manifestate da taluni interpreti, in base al rilievo che, nelle cause relative al diritto alle prestazioni di invalidità - nelle quali lo stato invalidante viene verificato incidenter tantum, quale presupposto per il beneficio economico - il soggetto legittimato passivo indicato dalla legge, e cioè l'Inps, non era grado di svolgere alcun controllo sulle condizioni sanitarie, essendo estraneo alla fase amministrativa in cui tale verifica veniva compiuta (commissioni mediche presso le ASL ai sensi dell'art. 1 dpr n. 698 del 1994, che era rimasto immutato).

2. A questo inconveniente ha ovviato la disposizione di cui all'art. 42 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, il quale, al comma primo, ha introdotto nel processo un soggetto che è in grado di compiere tale verifica. Si prevede infatti che gli atti, con i quali si dà inizio ai procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati "anche" al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile. Recita

infatti l'art. 42 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 che << *Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze*>> il quale nei predetti giudizi è << *litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile*>>.

Si prevede altresì che, ove venga nominato un consulente tecnico, alle indagini debba assistere un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dalla direzione provinciale, su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. La presenza del Ministero dell'Economia veniva quindi prevista come necessaria, anche se nei suoi confronti non veniva spiegata alcuna domanda, essendo stata ritenuta opportuna per l'accertamento dello stato invalidante, giacché, nella vigenza del già citato DPR 698/94, l'allora Ministero del Tesoro era l'organo avente particolare competenza in materia, rivestendo la duplice veste di soggetto incaricato di decidere sul ricorso amministrativo avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche presso le USL (art. 3 comma 2 DPR 698/94), sia, addirittura, il legittimato passivo nelle controversie sull'accertamento dell'invalidità, ove l'atto impugnato fosse stato emanato dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile (art. 3 comma 5 del medesimo DPR).

La presenza in giudizio del suddetto Ministero in qualità di organo deputato al controllo della invalidità (resa più incisiva dal suo intervento in sede di accertamento peritale) si giustifica altresì con il venir meno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 269/93, dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di invalidità civile, come dispone il citato art. 42 comma 3, il quale introduce altresì, e per la prima volta, un termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale. Va precisato che l'efficacia delle disposizioni di cui al terzo comma, inizialmente fissata ~~dal terzo comma~~ alla data di entrata in vigore del DL 269/2003, e cioè al 2 ottobre 2003, è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23 del DL 24 dicembre 2003 n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47.

3. La normativa è stata ancora modificata ad opera dell'art. 10 del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, il quale ha previsto che l'Inps subentri nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze. La data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'Inps è stata rimessa ad un decreto ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato emanato: si tratta del decreto 30 marzo 2007, in cui si precisa all'art. 5 che l'Inps subentra al suddetto Ministero nelle controversie instaurate a decorrere dal primo aprile 2007, anche se riferite a rapporti sorti anteriormente a detta data, mentre fino a quella data (art. 10 comma 4 del citato DL 203/2005) resta ferma la disciplina di cui al citato art. 42 del DL 269/2003, convertito in legge 326/2003.

4. Emerge dal quadro sopra delineato che la questione dei soggetti che devono essere citati nei giudizi concernenti le prestazioni assistenziali è stata variamente regolata nel corso del tempo, ma dette modifiche operano, ciascuna, *ratione temporis*: occorre cioè accertare quale fosse la previsione della legge vigente al momento di proposizione del ricorso giudiziario, non potendosi esigere dalla parte ricorrente la ottemperanza, quanto ai soggetti da evocare, di una normativa a quell'epoca non ancora emanata. Né rileva che nel corso del giudizio siano intervenute modificazioni, giacché la verifica della correttezza della *legitimatio ad causam* dei soggetti citati, che costituisce condizione per la trattazione nel merito della causa, non può che essere effettuata con riguardo alla legge vigente al momento di introduzione della lite, non potendosi, nei successivi gradi del giudizio, consentire la presenza di chi non sia stato parte nelle fasi precedenti.

Nello stesso senso è già stato affermato, in relazione alla disciplina delle spese contenuta nel medesimo articolo 42 (ultimo comma), che la operatività di detta disposizione non può essere affermata se non con riferimento ai ricorsi per cassazione conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore alla sua entrata in vigore (Cass. n. 6324 del 2004).

5. Dalla applicazione dei principi sopra illustrati discende che nel caso di specie, essendo la controversia iniziata nel 1996, la presenza in causa del Ministero dell'Economia non era prescritta, giacché la disposizione che la ha introdotta è, come già detto, l'art. 42 del DL 269/2003, convertito nella legge 326/2003. All'epoca di proposizione del ricorso vigeva invece la normativa di cui alla legge 118/71 e del DPR 698/94, per cui l'unico soggetto da chiamare in giudizio era il Ministero dell'Interno.

Risulta quindi errata la declaratoria di estinzione del giudizio emessa dai Giudici d'appello a causa della mancata integrazione del contraddittorio con il Ministero del Tesoro, per cui il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2008.

Il consigliere estensore

M. Anne Le...

Il presidente

Ignazio...

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, **13 GIU. 2008**
IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533